



L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, riunitasi in assemblea ad Adria il 14.11.2009, esprime contrarietà su diversi punti dello schema di Decreto Legislativo delegato predisposto dal Governo ed al fine di salvaguardare le finalità della mediazione, nonché salvaguardare le procedure di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali come strumento alternativo di risoluzione delle controversie e rispettare i criteri della legge delega, formula le seguenti osservazioni e proposte emendative.

SCHEMA GOVERNATIVO <i>Capo I</i> <i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	SCHEMA GOVERNATIVO CON PROPOSTE EMENDATIVE <i>Capo I</i> <i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>
<p data-bbox="392 792 667 864"><i>Art. 1</i> <i>(Definizioni)</i> (1)</p> <p data-bbox="193 902 786 969">1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:</p> <p data-bbox="193 976 786 1261">a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;</p> <p data-bbox="193 1267 786 1373">b) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;</p> <p data-bbox="193 1379 786 1559">c) organismo: l'ente pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione, privo dell'autorità di imporre alle parti una soluzione della controversia;</p> <p data-bbox="193 1565 786 1850">d) registro: il registro degli organismi di conciliazione istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222</p>	<p data-bbox="1059 792 1230 864"><i>Art. 1</i> <i>(Definizioni)</i></p> <p data-bbox="802 902 1442 969">1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:</p> <p data-bbox="850 976 1442 1261">a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia, su concorde istanza delle stesse, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;</p> <p data-bbox="850 1267 1442 1373">b) conciliazione: la composizione volontaria di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;</p> <p data-bbox="850 1379 1442 1559">c) organismo: l'ente pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione, privo dell'autorità di imporre alle parti una soluzione della controversia;</p> <p data-bbox="850 1565 1442 1850">d) registro: il registro degli organismi di conciliazione istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.</p> <p data-bbox="850 1856 1442 2036">e) mediatore: la persona fisica che svolge il servizio di conciliazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.</p>

<p style="text-align: center;"><i>Art. 2</i> (<i>Controversie oggetto di mediazione</i>)</p> <p>1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili,² secondo le disposizioni del presente decreto</p> <p>2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.⁽³⁾</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 2</i> (<i>Controversie oggetto di mediazione</i>)</p> <p>1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale <i>vertente su diritti a contenuto patrimoniale in materia civile e commerciale, salvo quelli indisponibili,</i> secondo le disposizioni del presente decreto.</p> <p>2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi, <i>purché siano rispettati i principi del presente decreto</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Capo II</i> <i>DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Capo II</i> <i>DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 3</i> (<i>Disciplina applicabile e forma degli atti</i>)</p> <p>1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti. ⁽⁴⁾</p> <p>2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 3</i> (<i>Disciplina applicabile e forma degli atti</i>)</p> <p>1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.</p> <p>2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.</p> <p>2. <i>bis</i> Deve altresì <i>prevedere:</i></p> <p><i>a) che la forma scritta è richiesta solo per la proposizione della domanda e per l'adesione della parte convocata, nonché per la redazione della proposta da parte del mediatore, dell'accordo finale o per la dichiarazione del conciliatore sulla impossibilità di raggiungere l'accordo;</i></p> <p><i>b) che la negoziazione durante le riunioni comuni e gli incontri separati devono essere solo in forma orale;</i></p> <p><i>c) che ciascuna parte può prendere appunti per se stessa ma non può chiedere la firma della parte interlocutrice, né registrare la riunione ne ha diritto ad avere copia delle dichiarazioni o documentazione dell'altra parte;</i></p> <p><i>d) che il mediatore può chiedere l'esibizione di ulteriore documentazione scritta e può mostrare alle parti la documentazione fornitagli;</i></p>

- e) che l'eventuale rappresentante della parte nel procedimento di mediazione deve essere dotato di idonei poteri ed essere a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui assistita;*
- f) che il mediatore non ha alcun potere decisionale, che rimane riservato alle parti, e che il suo compito è di ipotizzare i termini del possibile accordo finale, facilitando nelle riunioni comuni la negoziazione tra le parti;*
- g) che sia assicurato e garantito il livello professionale del mediatore designato, compresa la conoscenza nella materia giuridica specificatamente trattata;*
- h) che non sono ammessi da parte del mediatore e delle parti atteggiamenti dilatori, distorsioni di principi del diritto o indagini irrilevanti ai fini della conciliazione o attività comunque alla stessa non riconducibili;*
- i) che le parti sono libere di decidere se proseguire la mediazione ed hanno il dovere di abbandonare la mediazione senza obbligo di motivazione quando non vi abbiano più interesse a proseguirla;*
- l) che la mancata adesione o l'abbandono della mediazione non costituisce fonte di responsabilità;*
- m) che gli accordi di conciliazione debbano essere stesi senza attribuire forme di responsabilità;*
- n) che le parti si impegnano a sospendere per la durata della mediazione gli atti esecutivi;*
- o) che il mediatore può richiedere la prestazione di garanzie dell'esecuzione dell'accordo raggiunto o ai sensi della lettera n);*
- p) che è fatto divieto di utilizzo di moduli prestampati se non preventivamente approvati dal Ministero della giustizia, sentito il CNF;*
- q) le regole per l'eventuale sostituzione del mediatore;*
- r) le sanzioni per l'inosservanza dei doveri del mediatore;*
- s) prevedere ogni opportuna forma di tutela per le parti per assicurare il principio di riservatezza della mediazione affinché non nasca alcuna lesione del diritto al libero contraddittorio tra le parti nel processo.*

<p>3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. (5)</p> <p>4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo. (6)</p>	<p>3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.</p> <p>4. La mediazione può svolgersi, <i>in via eccezionale</i>, secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, <i>purché sia garantita la riservatezza secondo criteri che saranno determinati con regolamento predisposto dal Ministro della Giustizia, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, e che sia vietata la conservazione dei file telematici una volta cessata la procedura.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Accesso alla mediazione)</p> <p>1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. (7)</p> <p>2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. (8)</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Accesso alla mediazione)</p> <p>1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso <i>l'organismo individuato nella clausola contrattuale o in mancanza di tale previsione presso un organismo avente sede nel distretto di corte d'appello nel quale è ubicato il tribunale che appare competente territorialmente sulla vertenza oggetto della mediazione in base alle norme previste dal codice di procedura civile.</i> In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.</p> <p><i>1.bis Se la domanda viene indirizzata ad un organismo non legittimato ai sensi del comma 1 essa si ha per non proposta e nessun effetto discende dalla stessa.</i></p> <p>2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto, le ragioni della pretesa. <i>La sottoscrizione dell'istanza deve essere autenticata, anche ai sensi dell'art. 83, terzo comma, codice di procedura civile. Alla domanda deve essere allegata la documentazione giustificativa della pertinente alla pretesa. L'istanza deve contenere l'impegno della parte a tenere un comportamento leale ed a non omettere circostanze rilevanti al mediatore e necessarie per il buon esito della stessa. Le stesse previsioni valgono per l'adesione all'istanza fatta pervenire dall'altra parte.</i></p> <p>3. Fermo restando quanto previsto</p>

dall'articolo 5, comma l'avvocato è tenuto, nel primo colloquio con l'assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito.(9) Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.(10) Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

dall'articolo 5, comma l'avvocato è tenuto, nel primo colloquio con l'assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. ***La mancata informazione costituisce illecito deontologico.***

4. Le tariffe forensi devono prevedere onorari inderogabili, minimi e massimi, che valorizzino l'attività prestata dall'avvocato al fine della composizione negoziale della controversia nelle procedure di mediazione.

5. Nelle procedure di mediazione è obbligatoria l'assistenza di un avvocato, salvo che il valore della controversia non ecceda quello previsto nell'art. 82, primo comma, codice di procedura civile; il codice deontologico forense dovrà prevedere dei canoni comportamentali affinché l'avvocato cooperi per il buon esito della mediazione.

Art. 5

(Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.(11) L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e

Art. 5

(Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)

1. soppresso

può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza⁽¹²⁾. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e dal titolo X del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione.⁽¹³⁾ L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1 e, quando la mediazione non è stata esperita, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.

4. I commi 1 e 2 non si applicano: ⁽¹⁴⁾

2. Il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1. ***L'ordinanza non può essere emessa dal giudice prima della pronuncia del provvedimento di cui al settimo comma dell'art. 183 codice di procedura civile e deve essere succintamente motivata specificando un indirizzo di massima sull'oggetto e sui contenuti della mediazione da proporsi alle parti; il mediatore non può prescindere nella fase di mediazione dall'indicazione data dal giudice e dall'applicazione dei principi di diritto. Il giudice non può indicare nel suo provvedimento l'organismo di mediazione, salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 4 comma 1.***

2 bis) Le parti in qualsiasi momento del processo possono con istanza congiunte richiedere al Giudice la sospensione del processo per effettuare la conciliazione

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.

4. **soppresso**

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- e) nei procedimenti in camera di consiglio;
- f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dal contratto o dallo statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. **(15)**

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo. **(16)**

7. Le disposizioni che precedono si applicano

5. Salvo quanto stabilito **dal comma 3**, se il contratto ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dal contratto o dallo statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. **Le clausole contrattuali di mediazione o conciliazione devono essere approvate ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, codice civile.**

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

7. Le disposizioni che precedono **non** si

<p>anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in quanto compatibili. (17)</p>	<p>applicano ai procedimenti davanti agli arbitri e nei procedimenti di cui al capo III bis del libro IV titolo I.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 6 (Durata)</i></p> <p>1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi; decorsi venti giorni dalla comunicazione per rispondere alla domanda di conciliazione, che potrebbe essere di 20 giorni - magari inserita nel Regolamento</p> <p>2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa nelle ipotesi di cui all'articolo 5.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 6 (Durata)</i></p> <p>1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, salvo proroga per ulteriori due mesi, concordata tra tutte le parti e ritenuta utile o necessaria dal mediatore.</p> <p>2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa nelle ipotesi di cui all'articolo 5.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo)</i></p> <p>1. Il periodo di cui all'articolo 6 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo)</i></p> <p>1. Il periodo di cui all'articolo 6 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 8 (Procedimento)</i></p> <p>1. All'atto della presentazione della domanda (18) di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo nomina uno o più mediatori ausiliari.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 8 (Procedimento)</i></p> <p>1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo, in applicazione di specifici criteri che garantiscano adeguati requisiti di conoscenza nella materia giuridica oggetto della mediazione e secondo automatici criteri di nomina, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. La mancata comparizione di una delle parti ad un incontro fissato dal mediatore, senza giustificato motivo, comporta di diritto il fallimento della procedura di mediazione. Nell'ipotesi di domanda congiunta di mediazione, il responsabile dell'organismo nomina il mediatore eventualmente indicato dalle parti, sempre che sia in possesso degli adeguati requisiti di conoscenza nella materia giuridica oggetto della mediazione,</p>

<p>2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione.(19)</p> <p>3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.</p> <p>4. Ove non possa procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.(20)</p>	<p><i>o più mediatori, indicando il presidente del collegio di mediazione, se la domanda congiunta tende a promuovere una mediazione collegiale.</i></p> <p>2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione.</p> <p>3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.</p> <p>4. Il mediatore può avvalersi, con l'accordo delle parti, di esperti iscritti negli albi dei consulenti tecnici presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di nomina e di scelta e quelle di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 9 (Dovere di riservatezza)</i></p> <p>1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione.</p> <p>2. Rispetto alle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni,(21) il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 9 (Dovere di riservatezza)</i></p> <p>1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione.</p> <p>2. Rispetto alle dichiarazioni e informazioni e documentazione acquisite nel corso delle sessioni, anche di quelle separate il mediatore ha la facoltà di mostrare all'altra parte la documentazione ricevuta o di portare l'altra parte a conoscenza delle dichiarazioni fatte o delle informazioni rese nell'espletamento del tentativo , se ritenuto utile e necessario ai fini del buon esito della mediazione.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale)</i></p> <p>1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.</p> <p>2. Il mediatore non può essere tenuto a</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale)</i></p> <p>1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.</p> <p>2. Il mediatore non può essere tenuto a</p>

<p>deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.</p>	<p>deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.</p> <p>3. Le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale si applicano anche alle parti ed ai loro difensori, nonché a tutti i soggetti previsti nel primo comma dell'art. 9.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 11 (Conciliazione)</i></p> <p>1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.</p> <p>2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.(22)</p> <p>3. Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 11 (Conciliazione)</i></p> <p>1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore su concorde richiesta delle parti formula una proposta di conciliazione. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.</p> <p>2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.</p> <p>3. Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.</p> <p>3 bis. Le parti hanno l'obbligo di eseguire immediatamente e volontariamente l'accordo raggiunto e danno mandato, con la domanda di mediazione, al conciliatore di seguire l'adempimento delle prestazioni promesse, resolvendo eventuali contrasti</p>

<p>4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.</p> <p>5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. (23)</p>	<p>sorti durante l'adempimento.</p> <p>4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.</p> <p>5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il verbale e le informazioni o dichiarazioni rese dalle parti al conciliatore sono inutilizzabili in giudizio e il giudice non può fondare i propri provvedimenti su di essi né sulla proposta del conciliatore. La violazione di quanto precede costituisce fatto illecito ed è deontologicamente sanzionata.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 12</i> <i>(Efficacia esecutiva ed esecuzione)</i></p> <p>1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.</p> <p>2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 12</i> <i>(Efficacia esecutiva ed esecuzione)</i></p> <p>1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non deve essere contrario all'ordine pubblico, ai principi generali del diritto o a norme imperative, è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.</p> <p>2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 13</i> <i>(Spese processuali)</i> (24)</p> <p>1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 13</i> <i>(Spese processuali)</i></p> <p>1. Le spese del procedimento di mediazione, se disposto dal giudice con l'ordinanza di cui all'art. 5, sono a carico della parte soccombente, salva l'applicazione dell'art. 91 c.p.c..</p>

riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al pagamento, in favore del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

2. Se la parte ha diritto al gratuito patrocinio nel processo, il giudice con l'ordinanza di cui al comma 5 dispone che le spese del procedimento di mediazione siano anticipate dallo Stato, salvo ordinarne la ripetizione a carico della parte soccombente nell'ipotesi di cui al primo comma.

*Art. 14
(Obblighi del mediatore)*

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. **(25)**

*Art. 14
(Obblighi del mediatore)*

1. Il mediatore non può assumere l'incarico per il quale è stato designato se:

a) egli stesso o altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali, abbia in corso o abbia avuto nel precedente triennio rapporti professionali o di collaborazione, assistenza, consulenza o lavoro dipendente e rapporti assimilati con una delle parti o con associazioni rappresentative di interessi di categoria di una delle parti;

b) abbia o abbia avuto relazioni di tipo commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti o con associazioni rappresentative di interessi di categoria di una delle parti;

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
- a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
 - b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
 - c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
 - d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo. (26)

c) in ogni altro caso previsto dall'art. 815 codice di procedura civile e dal codice deontologico forense

d) se non abbia conoscenza specifica nella materia giuridica oggetto della mediazione.

1 bis. Al mediatore o ad altro professionista socio o associato dello stesso, ovvero che eserciti negli stessi locali, è fatto divieto di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione o in qualsiasi altra vertenza in cui abbia prestato l'attività di mediazione per una delle parti.

2. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti *e di assumerne successivamente la difesa in un giudizio per un triennio.*

3. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
- b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo

4. Su istanza motivata di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile

	<p><i>dell'organismo.</i></p> <p>5. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 comporta la cancellazione del mediatore dall'elenco dei mediatori di qualsiasi organismo.</p> <p>6. L'organismo di conciliazione è responsabile, in solido con il mediatore, dei danni derivanti dal mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.</p>
<p><i>Art. 15</i> <i>(Mediazione nell'azione di classe)</i></p> <p>1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. (27)</p>	<p><i>Art. 15</i> <i>(Mediazione nell'azione di classe)</i></p> <p>1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito a condizione che tutti gli aderenti siano stati preventivamente informati dell'esperimento della mediazione e dell'ipotesi di conciliazione è che la maggioranza degli aderenti esprima parere favorevole e sempre che l'accordo sia ritenuto conforme all'interesse degli aderenti, dal Tribunale o dalla Corte d'appello competente. In mancanza la conciliazione intervenuta ha effetto solo nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.</p>
<p><i>Capo III</i> ORGANISMI DI CONCILIAZIONE</p>	<p><i>Capo III</i> ORGANISMI DI CONCILIAZIONE</p>
<p><i>Art. 16</i> <i>(Organismi di conciliazione e registro. Albo dei formatori)</i></p> <p>1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.</p> <p>2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche</p>	<p><i>Art. 16</i> <i>(Organismi di conciliazione e registro. Albo dei formatori)</i></p> <p>1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.</p> <p>2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche</p>

competenze anche internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della Giustizia, aventi natura non regolamentare. Sino all'emanazione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti nell'art. 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modifiche.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da assicurare la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17.

4. L'vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. L'istituzione e la tenuta del registro avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Ministero della giustizia. (28)

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale avente natura non regolamentare, l'albo dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. (29)

competenze anche internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della Giustizia, aventi natura non regolamentare. Sino all'emanazione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti nell'art. 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modifiche.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da assicurare la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17.

4. L'vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. L'istituzione e la tenuta del registro avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Ministero della giustizia.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale avente natura non regolamentare, l'albo dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. *Gli organismi di mediazione e*

	<p><i>conciliazione non possono svolgere, o essere comunque collegati, ad organismi che svolgano funzioni di organismo arbitrale.</i></p> <p><i>7. Gli organismi di conciliazione devono essere terzi e imparziali, non avere connessioni di interesse ai sensi dell'art. 137 III comma del codice del consumo e non possono, comunque, essere direttamente o indirettamente costituiti o collegati con persone, associazioni o imprese accomunate da omogeneità di interessi anche economici.</i></p> <p><i>Inoltre i loro rappresentanti legali devono avere i requisiti previsti dall'art. 137 lettera f) II comma del codice del consumo.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 17 (Regime fiscale. Indennità)</i></p> <p>1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.</p> <p>2. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.</p> <p>3. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:</p> <p>a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici e il criterio di calcolo;</p> <p>b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;(30)</p> <p>c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; (31)</p> <p>d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.</p> <p>4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, le parti in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono esonerate dal</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 17 (Regime fiscale. Indennità)</i></p> <p>1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.</p> <p>2. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.</p> <p>3. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, è determinato l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi e il criterio di calcolo</p> <p>4. <i>(soppresso)</i></p>

pagamento dell'indennità spettante al mediatore. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo di conciliazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo di conciliazione lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.⁽³²⁾

5. Il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, provvede al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici di conciliazione, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.⁽³³⁾

6. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 11,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.⁽³⁴⁾

Art. 18

(Organismi presso i tribunali)

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi di conciliazione presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei

5. *(soppresso)*

6. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi *1 e 2*, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 18

(Organismi presso i tribunali)

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi di conciliazione presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti

<p>criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16. (35)</p>	<p>dai decreti di cui all'articolo 16.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 19</i> <i>(Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio)</i></p> <p>1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità. 2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 19</i> <i>(Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio)</i></p> <p>1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità. 2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.</p>
<p style="text-align: center;"><i>CAPO IV</i> <i>DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>CAPO IV</i> <i>DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 20</i> <i>(Credito d'imposta)</i></p> <p>1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. 2. A decorrere dal 2011, con decreto del Ministro della Giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente .</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 20</i> <i>(Credito d'imposta)</i></p> <p>1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. 2. A decorrere dal 2011, con decreto del Ministro della Giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente .</p>

<p>Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziato e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.</p> <p>3. Il Ministero della Giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi a ciascuno comunicati.</p> <p>4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n . 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi . Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso³⁶⁾ e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n . 917.</p> <p>5 . Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della Giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n . 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" .</p>	<p>Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziato e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.</p> <p>3. Il Ministero della Giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi a ciascuno comunicati.</p> <p>4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n . 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi . Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n . 917.</p> <p>5 . Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della Giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n . 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" .</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 21</i> <i>(Informazioni al pubblico)</i></p> <p>1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 21</i> <i>(Informazioni al pubblico)</i></p> <p>1. (soppresso)</p>

<p>procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.(37)</p>	
<p style="text-align: center;"><i>CAPO V ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>CAPO V ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 22</i> <i>(Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)</i></p> <p>1. All'articolo 10, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "6) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;".</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 22</i> <i>(Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)</i></p> <p>1. All'articolo 10, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "6) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;".</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 23</i> <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 23</i> <i>(Abrogazioni)</i></p> <p>1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, <i>ai quali si applicano i principi previsti nel presente decreto.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 24</i> <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.(38) 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 24</i> <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi <i>ventiquattro</i> mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .</p>

Note esplicative delle proposte emendative

1 - Il testo della delega induce alla confusione terminologica tra conciliazione e mediazione. Correttamente deve intendersi “mediazione” la procedura (strumento) utilizzata per giungere alla conciliazione (risultato) del conflitto con il mutuo soddisfacimento delle parti attraverso soluzioni che sono unicamente dirette a far incontrare i particolari bisogni delle parti. Il mediatore non esprime giudizi né assume decisioni. La priorità del mediatore è invece quella di facilitare le parti nella discussione dei loro affari ed aiutarle a focalizzare i loro interessi guidandole verso il conseguimento di una soluzione vantaggiosa, giusta, duratura e soprattutto di pronta realizzazione: il ruolo decisionale è, dunque, in ogni caso esercitato esclusivamente dalle parti. Il ruolo degli avvocati è importante in quanto devono contribuire a cercare di sviluppare soluzioni innovative per il raggiungimento della miglior soluzione.

La volontarietà delle parti è il principale requisito e presupposto per il successo di questa procedura alternativa. L'obbligatorietà, così come la mancanza di riservatezza, ne causerebbe sicuramente il suo fallimento e la negazione di giustizia al cittadino.

2 – Necessiterebbe, a maggior chiarezza, precisare il contenuto dei diritti disponibili: altri ordinamenti fanno riferimento a tutte le controversie a contenuto patrimoniale in materia civile e commerciale (salvo eccezioni tipizzate quali i diritti riguardanti la personalità).

3 - Attraverso il secondo comma si attuerebbe il riconoscimento della cd. conciliazione paritetica (come proposto dalla Consumers' Forum, l'associazione che riunisce le maggiori associazioni dei consumatori e le più grandi imprese italiane; ciò non può avvenire a discapito di uno sviluppo equilibrato della procedura disciplinata con la presente normativa, vanno salvaguardati i principi comuni).

4- Il regolamento degli organismi di conciliazione dovrà riferirsi a regole minime e comuni predeterminate nel decreto legislativo delegato. Regolamenti difforni causerebbero disparità di trattamento per analoghe finalità e posizioni. Nel rispetto dell'agilità delle forme deve necessariamente venire prevista l'osservanza del principio di legalità e salvaguardata l'opportuna difesa tecnica (vedi nota 22). La mancanza di previsione di regole comuni violerebbe, peraltro, i compiti affidati con la legge delega.

5 – Pare necessario individuare un minimo di formalità e di contenuti, a garanzia delle parti e della serietà della procedura.

6 – La riuscita della mediazione si basa proprio sulla presenza personale delle parti e inoltre vi sono esigenze di riservatezza da raccordare e tutelare in caso di gestione telematica della procedura; per cui non risulta agevolmente applicabile (tant'è che appare opportuno prevederlo in via eccezionale) tale strumento che andrebbe a snaturare la procedura.

7 – Sarebbe opportuno favorire la scelta fatta dalle parti e, comunque, prevedere dei criteri analoghi a quelli processuali di determinazione della competenza per l'incardinamento della procedura di conciliazione, anche per non rendere troppo oneroso per le parti il servizio ed evitare il *forum shopping* del mediatore più compiacente.

8 - Necessita prevedere la previsione di produrre la documentazione pertinente alla pretesa, ed in generale prevedere l'obbligo di una leale *discovery*. Una conseguenza necessaria della soluzione concordata è poi la previsione dell'obbligo di eseguire immediatamente e volontariamente l'accordo raggiunto.

9 – La questione deve rilevare solo deontologicamente Tale previsione dello schema di decreto è un eccesso di delega: la legge delega prevedeva solo il dovere di informare della procedura, ma non dava al legislatore delegato facoltà di sanzionare la mancata informazione con effetti sostanziali nel rapporto privatistico tra avvocato e cliente (vedi lettera n) del terzo comma).

10 – Previsione equivoca e inutile.

11 – La previsione cozza con l'obiettivo della conciliazione/mediation che è quello di tentare di aiutare -

senza però imporre alcuna costrizione o cagionare pregiudizio di sorta al diritto alla tutela giurisdizionale - le parti a comporre autonomamente la loro controversia tramite una transazione, i cui termini vengono liberamente definiti e accettati dai litiganti in caso di accordo. Inoltre sono da considerarsi gravi gli effetti che ricadranno sui tempi del processo, si pensi che nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, sommando ai 90 giorni, i possibili 4 mesi per il tentativo di conciliazione, i 45 giorni di sospensione feriale ed i possibili 45 giorni del 168 bis, arriviamo a 300 giorni per cominciare il processo, che agevola soltanto la parte convenuta.

Non del tutto pertinenti appaiono i riferimenti alla Corte costituzionale enunciati nella relazione che accompagna lo schema di decreto; non pare – comunque- legittimo il perseguimento delle finalità deflative, realizzato attraverso il meccanismo della condizione di procedibilità, in specie se rapportata all'estensione prevista. Si tratta, infatti, di una misura che imponendo alle parti oneri gravosi si trasforma in un eccesso di delega, così come l'obbligatorietà prevista su aree di contenzioso vaste ed eterogenee contiene, già in sé, un rischio di compressione del diritto di difesa. Non sono, peraltro, logici e coerenti i criteri perseguiti per individuare le aree. Inaccettabile il disegno che concede a banche assicurazioni e finanziarie questo "favor", rispetto ad ogni altro convenuto e di fatto allunga i tempi del giudizio nei loro confronti scoraggiando così il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

12 - Quid iuris per la riconvenzionale?

13 -. L'autorevolezza dell'indicazione di tentare la conciliazione può solo provenire da un giudice che si è letto gli atti introduttivi e le memorie *ex art. 186*, sesto comma, cod. proc. civ. e che dia alle parti un minimo indirizzo per la fase conciliativa, pertanto deve avvenire solo dopo l'ordinanza ammissiva delle prove e deve essere motivata, anche per evitare che si trasformi in un semplice rinvio e di "pausa" del processo. Opportuno sarebbe prevedere la possibilità delle parti di richiedere la sospensione del processo per effettuare la conciliazione.

14 - Le previsioni paiono farraginose e in talune ipotesi inutili; non avrebbe alcun senso una mediazione dopo la concessione della provvisoria esecutorietà, della convalida di sfratto e l'emanazione del provvedimento possessorio. Inoltre si ravvede l'opportunità di prevedere l'esclusione per il **rito sommario** in quanto in contrasto con le finalità per cui è stato introdotto.

15 – Pare opportuno dare maggior risalto alla previsione "volontaria" contrattualistica, assistita dalla garanzia della previsione della natura vessatoria della clausola.

16 - Pareva più razionale la formulazione del quarto comma dell'art. 40 del D. Lgs. n. 5/03.

17 - Altro eccesso di delega del tutto inutile (atteso che parliamo di giurisdizione privatistica).

18 – E' necessario prevedere l'adozione di criteri che assicurino specifici e idonei requisiti di conoscenza nella materia giuridica oggetto delle conciliazioni, unitamente alla previsione di automatici criteri di nomina nell'assegnazione delle procedure ai conciliatori – mediatori, che potrebbero essere analoghe a quelle utilizzate per la designazione del giudice evitando possibili problematiche di monopolio o di preferenze. Prevedere che sia lasciata alle sole parti la scelta della collegialità dei mediatori.

19 - Necessita, come detto, prevedere dei requisiti formali minimi.

20 - Vale quanto osservato nella nota 3.

21 – Dovrà sempre essere rispettato il principio di legalità.

22 - Si auspica che il legislatore voglia prevedere per le procedure che mirano a evitare le liti giudiziali (conciliazione e mediazione), la presenza necessaria dell'avvocato (in quanto unico soggetto legittimato per le sue competenze) a prospettare alla parte gli eventuali vantaggi che presenterebbe il mancato ricorso al processo, o, viceversa, la opportunità di procedere comunque per le vie giudiziarie, gli effetti economici che possono conseguire alla mancata adesione alla proposta conciliativa, e gli effetti nel processo che può aver il diverso comportamento tenuto nella procedura di conciliazione. L'avvocato, soggetto a conoscenza delle dinamiche processuali, può offrire al cliente una prospettazione completa della propria posizione giuridica e

delle modalità più opportune per tutelare i propri diritti anche nelle procedure alternative di risoluzione delle controversie nelle quali sussiste pienamente la contrapposizione di interessi che è propria dei procedimenti giudiziari (sulla necessità dell'assistenza legale in queste procedure si richiama FBE Risoluz. Valencia Mediazione 6 Oct. 2009). Opportuna, a tal fine, si ritiene la riserva di legge per il controllo deontologico sull'attività dell'avvocato a favore degli organismi forensi, onde consentire la repressione dei contegni abusivi, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia. Indispensabile, quindi, la previsione dell'assistenza legale delle parti nelle procedure di conciliazione – mediazione, quanto meno nei limiti dell'obbligatorietà del patrocinio giudiziale così come fissato dal codice di procedura civile (art. 82 c.p.c.).

23 – E' necessario prevedere l'inutilizzabilità in giudizio e l'assoluto divieto di fondare qualsiasi motivazione di provvedimento giudiziale sul verbale e sulla proposta del conciliatore.

24 - La previsione di cui allo schema andrebbe a minare la figura del conciliatore che non deve esercitare alcun potere in quanto non spetta a lui la risoluzione del conflitto; metterebbe in crisi il principio che l'esito della mediazione/conciliazione è un accordo volontario e la convinzione principale che muove le parti a ricorrere alla mediazione/conciliazione (che è quella per cui l'esecuzione dell'accordo è spontanea perché vantaggiosa per tutte le parti). Inoltre mina la riservatezza e segretezza del procedimento e allontana le parti necessariamente avvisate delle conseguenze dall'intenzione di percorrerlo. Il mediatore non è un ausiliario del giudice per allontanare le parti dalla decisione.

Le parti sono già responsabilizzate nel processo dagli articoli 91-96 cpc.

Da rimarcare che le conseguenze della decisione conforme alla proposta non accettata si trovano disciplinate in maniera contrastante con la previsione del nuovo art. 91 cod. proc. civ. ed altresì eccessivamente gravatoria, in quanto, pur prevedendosi la facoltativa (che nella modifica dell'art. 91 di cui sopra è invece obbligatoria) condanna al pagamento delle spese (ma di quelle successive alla formulazione della proposta), salva compensazione, vi si aggiunge la facoltà di condanna del vincitore: (a) nella stessa misura, al rimborso delle spese del soccombente, salvo quanto previsto dagli artt. 92 e 96 cod. proc. civ.; (b) al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato. Eccessive, nonché arbitrarie, le facoltà di cui al secondo comma.

25 – Ulteriormente è necessario prevedere:

- la netta distinzione (introducendo un'incompatibilità specifica) della figura del mediatore – conciliatore dalla figura di arbitro;
- la previsione della separazione degli organismi di mediazione da quelli di arbitrato (non possono coesistere, all'interno dello stesso organismo, le due funzioni, se ne mina l'indipendenza);
- la previsione d'incompatibilità chiare ed esplicite

26 – Manca nello schema qualsiasi previsione di sanzioni per il conciliatore e per l'organismo di conciliazione.

27 - La seconda parte della previsione vanifica la credibilità stessa sull'opportunità di ricorrere alla conciliazione.

28 – Incomprensibile la ratio della dualità di competenze.

29 - Sarebbe opportuno prevedere l'iscrizione di diritto per coloro che hanno conoscenze giuridiche acquisite da tempo, come per coloro abilitati al patrocinio aventi le giurisdizioni superiori o, in futuro, per coloro che conseguono una specializzazione nel campo di loro competenza.

30 - La previsione di criteri d'indennità diversi danneggia gli organismi privati in favore di quelli pubblici ed è contraria ai principi comunitari.

31 – Lascia perplessi questa sorte di patto di quota lite, che influisce sulla serietà dell'istituto e crea una cointeressenza del mediatore.

32 - Previsione di dubbia costituzionalità.

33 - Così si crea un'imposta e si sottrae lo Stato all'obbligo di provvedere al pagamento degli oneri derivanti

dal gratuito patrocinio!

34 - Ulteriore penalizzazione che graverà sui già sofferenti fondi disponibili dal Ministero della Giustizia.

35 - Si segnala l'incongruità di creare strutture conciliative a carico ed onere degli Ordini ove non è nemmeno prevista la rilevanza dell'assistenza tecnica a garanzia delle parti!

36 – Incomprensibile il significato di “non da' luogo a rimborso” in tale contesto.

37 - La previsione finisce per onerare il gettito erariale. La diffusione della conciliazione deve essere in primis a carico di coloro che ne sono direttamente interessati (Organismi di conciliazione, Camere di Commercio, Associazioni industriali, Ordini professionali, Associazioni consumeristiche e sindacali).

38 – Consigliabile prevedere ventiquattro mesi (per la sola condizione di procedibilità) al fine di consentire la graduale applicazione della normativa in un contesto di sovraffollamento giudiziario.

*Ufficio Studi
Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati*